

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2024, n. 836

Approvazione Schema di Accordo ex art 15 legge 241/90 e s.m.i. tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro finalizzato all'attuazione di una collaborazione scientifica in tema di Terzo Settore.

Il Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, riferisce quanto segue.

Visti

- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., denominato "Codice del Terzo Settore";
- L'art. 15 legge 241/90 e s.m.i., che, nell'ambito delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplina gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

Premesso che:

- presso la Regione Puglia è incardinato l'Ufficio Regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento, attivo con il compito di attuare gli interventi di promozione del Terzo Settore, del capitale sociale e del welfare di comunità nonché di attuare la riforma del Terzo Settore;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari ha manifestato interesse scientifico, formativo e didattico nei confronti della riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), con particolare riguardo allo studio della disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel contesto del non profit, attivando un corso di laurea specialistica nell'ambito del corso di laurea magistrale in Diritto dello Sviluppo Sostenibile, che prevede anche l'erogazione di un insegnamento di Diritto del Terzo Settore, afferente al Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico;

Dato atto che:

- Il corso di laurea attivato si propone di avviare gli studenti alla conoscenza e all'approfondimento degli elementi di specificità del Diritto del Terzo Settore, offrendo criteri metodologici idonei all'elaborazione dei dati desumibili dal pensiero giuridico, dalla normativa e dalla giurisprudenza;
- In particolare, l'obiettivo principale dell'insegnamento consiste nel fornire agli studenti le conoscenze fondamentali dei vari istituti, ai fini della piena padronanza dei principi e delle regole che governano la disciplina giuridica nazionale del Terzo Settore;
- presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari è anche operante il Gruppo di ricerca "Re.Te. - Religioni e Territorio", coordinato dalla Prof.ssa Carmela Ventrella, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, che ha già maturato specifiche competenze in tema di potenziamento delle politiche di inclusione sociale, Terzo Settore e privato religioso, tutela dei diritti umani e contrasto alle discriminazioni, in linea con gli specifici goals dell'Agenda ONU 2030 e nel quadro della c.d. Terza missione delle Università;

Considerato che:

- l'accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari intende, attraverso l'interazione tra le Istituzioni de quibus, promuovere e potenziare le attività di ricerca in materia di Terzo Settore, ampliando il campo di indagine ad aspetti specifici di interesse comune;

- in particolare, le parti, per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo, si impegnano a collaborare nella realizzazione di attività quali:
 - I) reciproco aggiornamento normativo, giurisprudenziale e dottrinale;
 - II) raccolta, elaborazione e analisi di dati e informazioni;
 - III) libero accesso reciproco alle biblioteche oggetto di interesse per le finalità dell'accordo;
 - IV) individuazione e condivisione di buone pratiche;
 - V) diffusione dei risultati attraverso appositi strumenti divulgativi;
 - VI) organizzazione di seminari di studio, convegni, dibattiti, tavole rotonde, master e altri corsi universitari di formazione finalizzata;
 - VII) redazione di pubblicazioni scientifiche, raccolte di atti, opuscoli informativi, vademecum, linee guida;
 - VIII) coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche e private interessate ai profili di indagine attinenti alla materia del Terzo Settore;
 - IX) messa in opera di ogni altra attività funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Considerato altresì che:

- la Legge n. 241/1990 stabilisce espressamente all'art. 15 che: "(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- un Accordo tra Amministrazioni Pubbliche rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità ed in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- l'applicabilità del citato istituto dell'Accordo tra Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 è perfettamente conforme alle attività che, con l'Accordo che si propone di approvare con la presente Deliberazione, si intende esperire: si tratta infatti di "attività amministrativa consensuale" alla luce della circostanza per la quale ciascuna delle Parti stipulanti si impegna a svolgere attività istituzionali funzionali al raggiungimento di un interesse comune;
- l'Accordo che si propone di approvare con la presente Deliberazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 36/2023.

Tanto premesso e considerato, si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:

- l'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato all'attuazione di una interazione in tema di Terzo Settore, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di delegare la sottoscrizione e la formalizzazione dell'accordo alla Direttrice del Dipartimento Welfare;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.03.2022

L'Impatto di Genere stimato è

- diretto
 indiretto
 neutro

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1. Di fare propria e approvare** la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
- 2. Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. Di dare atto** che risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale la sinergia con le Università del territorio, in prospettiva di consolidare e potenziare la rete territoriale legata all'attuazione della normativa vigente sul Terzo Settore;
- 4. Di approvare** lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione e parte integrante della stessa, disciplinante il rapporto di collaborazione scientifica tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, finalizzato all'attuazione di una collaborazione scientifica in tema di Terzo Settore;
- 5. Di autorizzare** la stipula dell'Accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari di cui al punto precedente;
- 6. Di delegare** la Direttrice del Dipartimento Welfare a sottoscrivere l'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, con l'Università degli Studi di Bari, oggetto della presente Deliberazione;
- 7. Di disporre** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, nei confronti dell'Università degli Studi di Bari;
- 8. Di dare atto** che saranno assunti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- 9. Di disporre**, infine, la pubblicazione del presente atto, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il funzionario istruttore

Dott.ssa Antonia Spinelli

**La Dirigente della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e
Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva**
Dott.ssa Laura Liddo

*Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.*

Il Direttore del Dipartimento Welfare:
Avv. Valentina Romano

Sottoscrizione dei soggetti politici o proponenti

Il Presidente:
Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione.

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. Di fare propria e approvare** la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
- 2. Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. Di dare atto** che risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale la sinergia con le Università del territorio, in prospettiva di consolidare e potenziare la rete territoriale legata all'attuazione della normativa vigente sul Terzo Settore;
- 4. Di approvare** lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione e parte integrante della stessa, disciplinante il rapporto di collaborazione scientifica tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, finalizzato all'attuazione di una collaborazione scientifica in tema di Terzo Settore;
- 5. Di autorizzare** la stipula dell'Accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari di cui al punto precedente;
- 6. Di delegare** la Direttrice del Dipartimento Welfare a sottoscrivere l'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, con l'Università degli Studi di Bari, oggetto della presente Deliberazione;
- 7. Di disporre** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, nei confronti dell'Università degli Studi di Bari;
- 8. Di dare atto** che saranno assunti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- 9. Di disporre**, infine, la pubblicazione del presente atto, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

ALLEGATO A

Codice CIFRA: BSI/DEL/2024/00009

Approvazione Schema di Accordo ex art 15 legge 241/90 e s.m.i. tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro finalizzato all'attuazione di una collaborazione scientifica in tema di Terzo Settore.

Il presente allegato si compone di n. 5 (cinque) pagine inclusa la presente

La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione, Sussidiarietà

Dott.ssa Laura Liddo

Liddo
Laura
17.06.2024
14:19:35
UTC





ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 1, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini, nato a il, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del (di seguito anche l' "Università")

E

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da Avv. Valentina Romano, in qualità di Direttore del Dipartimento Welfare, delegata con Delibera di Giunta n. _____ del _____, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede della Regione Puglia sita in Bari via Giovanni Gentile, n. 52 di seguito congiuntamente indicate come le "Parti" e disgiuntamente come la "Parte".

Premesso che

- il Dipartimento di Giurisprudenza ha manifestato crescente interesse scientifico, formativo e didattico nei confronti della riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), con particolare riguardo allo studio della disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel contesto del non profit, attivando un corso di laurea specialistica nell'ambito del corso di laurea magistrale in Diritto dello Sviluppo Sostenibile, che prevede anche l'erogazione di un insegnamento di Diritto del Terzo Settore (afferente al Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico). Il corso si propone di avviare gli studenti alla conoscenza e all'approfondimento degli elementi di specificità del Diritto del Terzo Settore offrendo criteri metodologici idonei all'elaborazione dei dati desumibili dal pensiero giuridico, dalla normativa e dalla giurisprudenza. L'obiettivo principale dell'insegnamento consiste nel fornire agli studenti le conoscenze fondamentali dei vari istituti ai fini della piena padronanza dei principi e delle regole che governano la disciplina giuridica nazionale del Terzo Settore;
- presso il Dipartimento di Giurisprudenza opera il Gruppo di ricerca "Re.Te. - Religioni e Territorio", coordinato dalla Prof.ssa Carmela Ventrella, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, che ha già maturato specifiche competenze in tema di potenziamento delle politiche di inclusione sociale, Terzo Settore e privato religioso, tutela dei diritti umani e contrasto alle discriminazioni, in linea con gli specifici goals dell'Agenda ONU 2030 e nel quadro della c.d. Terza missione delle Università;
- presso la Regione Puglia è incardinato l'Ufficio Regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo con il compito di attuare gli interventi di promozione del Terzo Settore, del capitale sociale e del welfare di comunità nonché di attuare la riforma del Terzo Settore;
- il presente Accordo intende, attraverso la collaborazione tra le Istituzioni del territorio sopra menzionate, promuovere e potenziare le attività di ricerca in materia di Terzo Settore, ampliando il campo di indagine ad aspetti specifici di interesse comune;
- le attività previste e precisate nel corpo dell'Accordo sono funzionali agli obiettivi di tutti i sottoscrittori del presente Accordo;
- ciascuna Parte sottoscrittore intende organizzare e coordinare le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;

tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione (di seguito “Accordo”).

Articolo 2 -Oggetto e finalità

1. Le Istituzioni coinvolte instaurano una collaborazione scientifica in tema di Terzo Settore, con particolare riferimento all’attività degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore religiosamente orientati, attraverso la diffusione di dati scientifici, formativi, documentali e informativi, con l’obiettivo che il prodotto di tale attività confluisca nel sito web “Re.Te. - Religioni e Territorio” e diventi uno strumento di studio e lavoro per le Università, per tutte le Istituzioni pubbliche e private interessate nel rigoroso rispetto delle norme a tutela della privacy e della riservatezza.

2. Le Parti, per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, si impegnano a collaborare nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. In particolare si impegnano a collaborare per:

- I) reciproco aggiornamento normativo, giurisprudenziale e dottrinale;
- II) raccolta, elaborazione e analisi di dati e informazioni;
- III) libero accesso reciproco alle biblioteche oggetto di interesse per il presente Accordo;
- IV) individuazione e condivisione di buone pratiche;
- V) diffusione dei risultati attraverso appositi strumenti divulgativi; in particolare, sarà pubblicato, sul sito web della Regione Puglia il collegamento di accesso al portale web “Re.Te. - Religioni e Territorio” (<https://rete-religionieterritorio.it/>) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove saranno consultabili i dati oggetto del presente Accordo;
- VI) organizzazione di seminari di studio, convegni, dibattiti, tavole rotonde, master e altri corsi universitari di formazione finalizzata;
- VII) redazione di pubblicazioni scientifiche, raccolte di atti, opuscoli informativi, vademecum, linee guida;
- VIII) coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche e private interessate ai profili di indagine di cui sopra;
- IX) messa in opera di ogni altra attività funzionale al perseguimento degli obiettivi del presente Accordo concordata tra le Parti.

Articolo 3 - Referenti dell’Accordo e Comitato scientifico

1. Per le attività inerenti il presente Accordo e lo sviluppo dello stesso si indicano di seguito i referenti delle due Parti:

- per UNIBA la Prof.ssa Carmela Ventrella;

- per la Regione Puglia la dirigente *pro tempore* della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà;

2. Per il raggiungimento degli obiettivi scientifici dell’Accordo sarà istituito un apposito Comitato scientifico coordinato dallo stesso referente per l’Università. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, se del caso anche in video-conferenza. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti

Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri a carico delle parti.

Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o a esso equiparato coinvolto nell’attività l’accesso alle biblioteche per l’espletamento dell’attività di didattica e di ricerca, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 2, del rapporto collaborativo.

2. Il personale medesimo è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova a operare.

3. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell'Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Accordo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna parte per l'utilizzo dei loghi.

Articolo 8 – Durata e rinnovi

1. Il presente Accordo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato agli Organi competenti delle Parti.
2. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
3. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell'Accordo di Collaborazione.

Articolo 9 – Confidenzialità e protezione dei dati personali

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, a eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
3. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente a osservare quanto prescritto dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003, come armonizzato dal D. Lgs. n. 101/2018. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
4. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente.
5. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
 - informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
 - informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;

- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Articolo 10 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 11 – Modifiche

Ogni modifica o integrazione al presente Accordo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 12 - Firma digitale e trattamento fiscale

1. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
2. Il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR n. 131 del 26/04/1986.
3. Il presente Accordo non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72. Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Magnifico Rettore
Prof. Stefano Bronzini

Per la Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento Welfare
Avv. Valentina Romano